



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio disciplina servizio idrico
integrato, gestione risorse idriche,
tutela acque da inquinamento

risorseidriche@regione.fvg.it
tel + 39 040 3774512
fax + 39 040 3774513
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Prot.N. 0005237 / P - /

Data 18/02/2014

Prat: LLPP / ALP-E/15 - 1

Class.

Uff. SGRI

protocollo n.
riferimento
allegato
Trieste,

/E/15/1

Al Presidente dell'Ordine dei geologi
Dott. geol. Fulvio Iadarola
Passo Goldoni, 2
34122 TRIESTE

24.02.14			
PRES	SEGR	TESOR	DESTINAZ

oggetto: Progettazione opere di derivazione di acque sotterranee e rinnovo delle autorizzazioni esistenti. – Competenze dei geologi.

Con riferimento alla nota Prot. L/203/13 dd. 16.5.2013 relativa alle competenze dei geologi, le argomentazioni ivi sostenute sono state prese in considerazione anche alla luce dell'incontro avvenuto presso la scrivente Direzione in data 11 dicembre 2013.

Si precisa preliminarmente che nell'ambito delle derivazioni di acque pubbliche gli elaborati progettuali, nel caso di presentazione di istanze di concessione, vengono richiesti conformemente a quanto previsto dal R.D. 1775/1933 e dal relativo Regolamento (la Legge 36/1994 citata nella nota è stata abrogata), mentre nessun elaborato è richiesto a corredo della denuncia di pozzo esistente prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 275/1993.

Riguardo agli atti di esclusiva competenza del geologo, non risulta che tale competenza sia mai stata messa in discussione riguardo agli elaborati relativi alle specifiche indagini geologiche ed agli studi di carattere idrogeologico, relativamente ai quali la firma del geologo viene richiesta, in armonia a quanto disposto fin dal 1988 con apposito decreto ministeriale.

A tale proposito sono state sempre fornite dagli uffici interessati le opportune indicazioni in tal senso, confermate tra l'altro dalle istruzioni relative alla compilazione dei progetti da allegare alle domande di concessione reperibili sul sito istituzionale della Regione.

In merito alla richiesta che venga riconosciuto ai geologi l'assunzione di responsabilità di programmazione e di progettazione, e di sottoscrivere quindi autonomamente i progetti di derivazione, questa Direzione ha preso in esame i contenuti del D.P.R. 5.6.2001 n. 328, relativo alla disciplina degli ordinamenti professionali.

A prescindere dalle circolari e dai documenti di altre amministrazioni – richiamati nella nota che si riscontra – che non hanno rilevanza nell'esame effettuato, questo ufficio è giunto alle seguenti determinazioni.

L'art. 41, comma 1, del D.P.R. 328/2001 richiama le competenze dei geologi iscritti nella sezione A del relativo albo professionale ed individua le specifiche attività professionali.

In tale disposizione vengono chiaramente richiamate le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati, ma viene fatto anche riferimento alle attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale.

Le suddette attività vengono svolte relativamente alle materie specificatamente indicate dalla norma, tra le quali rientrano – come indicato alla lettera d) – il reperimento, la valutazione e la gestione delle georisorse, comprese quelle idriche.

La norma indica che relativamente a tali materie l'attività comprende anche la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori.

Alla luce di quanto sopra indicato si ritiene che la progettazione di impianti per l'estrazione di acque sotterranee rientri tra le competenze dei geologi, limitatamente agli iscritti nella sezione A, e che possano pertanto essere presi in esame da parte dei competenti uffici della Direzione centrale ambiente ed energia i progetti di derivazione di acque sotterranee firmati dai geologi iscritti nella suddetta sezione A del relativo Albo professionale.

Resta inteso che qualora le derivazioni implicino la realizzazione di manufatti che per loro natura richiedano analisi strutturali e calcoli progettuali di competenza di altre figure professionali, dovrà essere acquisita la firma dei professionisti abilitati.

Per i progetti di derivazione che prevedano l'utilizzo di acque superficiali, la progettazione delle relative opere rimane invece di competenza dei tecnici abilitati secondo la prassi adottata in base alla normativa vigente, ferme restando le attribuzioni in capo ai geologi riguardo alle analisi, studi ed indagini di natura geognostica e la sottoscrizione delle relative relazioni.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Vicedirettore centrale
- dott.ing. Roberto Schak -

